



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DIMESSINA

ORDINANZA n°

49

Del

03-09-2021

Modifica orario apertura Ordinanza n. 42/2021 inerente Zona a Traffico Limitato sul lungomare Schisò, Naxos e Lungomare Tysandros anno 2021 ed istituzione Z.T.L. nella Via Montello.

IL SINDACO

VISTE le proprie Ordinanze n. 25/2021, 33/2021, 42/2021 e 43/2021 con le quali si istituiva una Z.T.L. nelle ore serali nel Lungomare Schisò, Lungomare Naxos e Lungomare Tysandros, nel tratto compreso tra l'intersezione della Via Lungomare Schisò con Via Stromboli e sino all'intersezione tra la Via Lungomare Tysandros con la Via Erice (Cavalcavia San Giovanni);

ATTESO che la predetta Ordinanza n. 43 del 30/07/2021 stabiliva l'istituzione di una Z.T.L. a far data dal 01/08/2021 e sino alla data del 12/09/2021, tutti i giorni dalle 19,30 alle ore 00,30 nelle vie enunciate precedentemente;

Considerato che è intendimento di questa Amministrazione, sentiti gli operatori commerciali e turistici operanti nell'area interessata, disporre di limitare l'orario di durata della predetta Z.T.L. anticipandone la apertura al transito alle ore 23,30;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12, 1992, n. 495;

VISTO l'art. 50 comma 4 T.U.E.L. n. 267/2000:

ORDINA

- 1) di modificare l'orario di durata della Z.T.L. prevista dalla Ordinanza n. 43/2021 dalle ore 19,30 alle ore 23,30, per i giorni che vanno dal 06/09/2021 al 12/09/2021;
- 2) confermare quanto altro previsto dalla ordinanza n. 43 del 30/07/2021.
- 3) Istituire dal 06/09/2021 al 12/09/2021 dalle ore 19,30 alle ore 23,30 la Z.T.L. nella via Montello.

DISPONE

Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di legge.

La presente ordinanza avrà efficacia dopo l'apposizione della prescritta segnaletica stradale regolamentare, che dovrà essere installata e mantenuta efficiente dall'ufficio Tecnico Comunale, in collaborazione con la Polizia Municipale, in modo da darne puntuale avviso a tutti gli utenti.

Gli Agenti incaricati dell'espletamento dei servizi di polizia stradale sono tenuti a far osservare la presente ordinanza. A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.- 1199/1971.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 30.4.1992, n° 285, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 D.P.R. n. 495/1992, in relazione alla natura dei segnali apposti.

IL SINDACO

Dott. Giorgio Stracuzzi

